

	Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.	DPC 005A
---	-----------------------------------	----------

Piano dei controlli della denominazione

“Radicchio Rosso di Treviso ”

Indicazione Geografica Protetta

DPC005A

Sommario

1 - Premessa	3
2 – Scopo e campo di applicazione	3
3 - Documenti di riferimento.....	3
4 – Definizioni e abbreviazioni	4
4.1 - Definizioni	4
4.2 - Abbreviazioni	4
5 – Accesso al sistema di controllo e certificazione.....	5
6 – Riconoscimento dei soggetti produttivi e mantenimento nel sistema di controllo	5
6.1 - Procedure di riconoscimento.....	6
6.1.1 - VALIDITÀ DEL RICONOSCIMENTO	6
6.2 – Variazione alle situazioni del riconoscimento.....	6
6.2.1 – VARIAZIONI DELLE SUPERFICI INVESTITE A IGP	6
6.3 – Recesso dal sistema dei controlli e cancellazione dagli elenchi.....	6
6.4 – Procedure di sorveglianza	7
6.5 – Sorveglianza sulle produzioni	7
6.5.1 – SORVEGLIANZA IN AUTOCONTROLLO	7
6.5.2 – SORVEGLIANZA CSQA.....	8
7 – Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti.....	8
7.1 – Documentazione dell’attività	8
7.2 – Documentazione sistematicamente trasmessa a CSQA	8
8 – Gestione delle non conformità	9
8.1 – Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera	9
8.2 – Gestione delle non conformità da parte di CSQA	9
9 – Reclami e ricorsi	9
10 – Riservatezza	10
11 – Pubblicità	10
12 – Disciplina produttiva.....	10
12.1 – Indicazione.....	10
12.2 – Descrizione del prodotto	10
13.5 - Separazione delle produzioni IGP.....	15
14 – Schema dei controlli.....	16
Elenco della modulistica predisposta da CSQA a supporto del Piano dei Controlli	23

1 - Premessa

Il Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della denominazione di origine protetta (DOP) o della indicazione geografica protetta (IGP) siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare e che la rispondenza ai requisiti disciplinati sia controllata da strutture di controllo autorizzate dagli stati membri.

CSQA Certificazioni Srl (nel seguito CSQA), quale Organismo di Controllo autorizzato per la denominazione Radicchio Rosso di Treviso, ai sensi dell'art. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'art. 14 della legge n. 526/99, ha definito il presente documento DPC 005A come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità.

Il presente Piano dei Controlli, redatto sulla base del Disciplinare depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo e trasmesso ai competenti servizi dell'UE descrive l'insieme delle condizioni e dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché possa essere identificato con la IGP "Radicchio Rosso di Treviso"

Per gli aspetti relativi alla denominazione della zona geografica, alla descrizione del prodotto e al metodo di ottenimento si rimanda al disciplinare di produzione pubblicato nella GU n. 218 del 17 settembre 2008 e consultabile sul sito ufficiale del MIPAAFT all'indirizzo www.politicheagricole.it.

I soggetti della filiera riconosciuti devono produrre e conservare adeguatamente la documentazione in autocontrollo, rendendola disponibile ai controlli di conformità svolti da CSQA.

2 – Scopo e campo di applicazione

Il presente Piano, persegue la finalità di identificare ed assicurare, attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto dei requisiti disciplinati della filiera di produzione della IGP Radicchio Rosso di Treviso e trova applicazione, per le specifiche attività, presso tutti i soggetti, Produttori e Confezionatori, che intendono avvalersi di tale Indicazione.

3 - Documenti di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Radicchio Rosso di Treviso IGP - Disciplinare di produzione – www.politicheagricole.it;
- Legge n. 128/98 - legge comunitaria 1995/1997 con particolare riferimento all'articolo 53, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, legge comunitaria 1999;
- D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 – Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- D.L.vo 15 dicembre 2017, n. 231 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea», pubblicato sulla GU n. 32 dell' 8 febbraio 2018;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012: "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025: "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura".
- Regolamento (CE) n. 784/2008 della Commissione, del 05/08/2008, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Radicchio Rosso di Treviso (IGP)]
- Reg. (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996 con il quale l'indicazione geografica protetta "Radicchio Rosso di Treviso" è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- PROVVEDIMENTO 5 settembre 2008 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Radicchio Rosso di Treviso» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996. (GU Serie Generale n.218 del 17-09-2008).

4 – Definizioni e abbreviazioni

4.1 - Definizioni

Radicchio Rosso di Treviso IGP: prodotto finito conforme recante il marchio distintivo della Indicazione.

Autocontrollo: verifica dei requisiti di conformità, attuata e registrata da parte dei soggetti della filiera produttiva della IGP Radicchio Rosso di Treviso, per le attività svolte presso i propri siti produttivi.

Autorità di vigilanza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo e la Regione Veneto.;

Certificazione di Conformità: atto mediante il quale CSQA dichiara che, un prodotto agroalimentare, un processo od una organizzazione sono conformi ai requisiti applicabili e previsti da un disciplinare ufficiale, approvato dalle competenti Autorità;

Produttore: soggetto riconosciuto che coltiva radicchio idoneo in terreni ricadenti nella zona di produzione della IGP.

Confezionatore: soggetto riconosciuto che, utilizzando prodotto idoneo procede al suo confezionamento ed all'apposizione del logo identificativo della Indicazione "Radicchio Rosso di Treviso" IGP.

Consorzio di Tutela: Consorzio di Tutela incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 526, con particolare riferimento all'articolo 14.

Controllo di conformità: attività di verifica mediante le quali CSQA accerta il rispetto dei requisiti di conformità e delle procedure specificate nel disciplinare e nel presente Piano dei Controlli.

Disciplinare: documento che specifica i requisiti della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso e, in particolare, i riferimenti alla zona di produzione, alle modalità di ottenimento, alle caratteristiche del prodotto documento i cui contenuti sono conformi a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1151/2012, approvato dalle competenti Autorità e trasmesso ai competenti Servizi dell'Unione Europea.

Lotto: insieme di unità di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Unione Europea ed è apposto sotto la propria responsabilità.

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati. Le non conformità devono considerarsi **gravi** quando incidono irrimediabilmente sulle caratteristiche del prodotto o nei casi in cui non sia possibile garantire la tracciabilità. Le non conformità possono considerarsi **lievi** quando pur evidenziando una carenza in relazione ad un requisito, non viene pregiudicata la conformità del prodotto.

Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intende il prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti, idoneo ad essere identificato con il contrassegno distintivo della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso.

Richiedente: soggetto che richiede a CSQA l'accesso al sistema dei controlli per la certificazione di conformità per un prodotto agroalimentare;

Soggetto riconosciuto: soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso;

Visita annuale di controllo: insieme delle attività ispettive svolte dall'OdC nell'arco dell'intera campagna produttiva.

Campagna produttiva: periodo che intercorre dallo sviluppo fisiologico della pianta al suo confezionamento.

4.2 - Abbreviazioni

MIPAAFT: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo,

Art. (n): identificazione di un requisito del disciplinare di produzione (in par. 14),

ID: in schema dei controlli (par. 14), numero identificativo di ogni singola riga,

D: in schema dei controlli (par. 14), identificazione di controllo di tipo documentale,

I: in schema dei controlli (par. 14), identificazione di controllo di tipo ispettivo,

A: in schema dei controlli (par. 14), identificazione di controllo di tipo analitico,

NC: Non conformità,

VIS : Verifica ispettiva supplementare;

AC: Azione correttiva (in par. 14 individua le attività di CSQA in seguito a NC rilevate).

5 – Accesso al sistema di controllo e certificazione

Tutti i soggetti della filiera disciplinata (Produttori e Confezionatori) ubicati nel territorio delimitato dal disciplinare che concorrono alla realizzazione della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso devono essere riconosciuti ed assoggettati ai controlli di conformità previsti dal presente Piano.

Per l'accesso al sistema di controllo e certificazione del Radicchio Rosso di Treviso ogni produttore agricolo interessato deve produrre in originale a CSQA specifica richiesta di adesione: formato MOD001.

La richiesta di accesso dei produttori agricoli deve essere trasmessa a CSQA entro il 31 maggio di ogni anno; l'effettivo utilizzo della Indicazione, dovrà però avvenire esclusivamente ad avvenuto riconoscimento.

La richiesta deve essere corredata con la documentazione accessoria, che deve essere allegata in accordo con quanto previsto nella modulistica predisposta.

La domanda di accesso al sistema di controllo e certificazione della Indicazione deve essere redatta e sottoscritta direttamente dai richiedenti.

Le domande possono essere trasmesse a CSQA:

- dal Consorzio di Tutela incaricato,
- direttamente dal soggetto richiedente.

Con la presentazione a CSQA della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del Piano dei Controlli ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso.

Ogni soggetto si impegna, inoltre, a collaborare con l'Organismo di controllo facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori, con o senza preavviso, in tutte le sue fasi e articolazioni.

6 – Riconoscimento dei soggetti produttivi e mantenimento nel sistema di controllo

Relativamente ai produttori e confezionatori, ricevuta la domanda e la documentazione accessoria prevista, CSQA verifica adeguatezza, completezza e conformità della richiesta entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, compatibilmente con la stagionalità del prodotto. Qualora la documentazione di richiesta risulti incompleta o non adeguata, viene fornita comunicazione al richiedente con richiesta di integrazione secondo quanto necessario.

A seguito di valutazione positiva della domanda, entro 15 giorni, CSQA dispone per l'esecuzione della verifica ispettiva iniziale ai fini del riconoscimento.

Nel corso della verifica ispettiva di riconoscimento CSQA verifica la corrispondenza delle condizioni produttive con quanto comunicato nella domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati, in relazione alle attività effettuate dal richiedente.

Oggetto della valutazione iniziale saranno, in particolare, i seguenti aspetti:

- **per i produttori:** la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento alla ubicazione superfici ad IGP, estremi catastali, cartografia, superficie, come da disciplinare di produzione;
- **per i confezionatori:** la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento alla identificazione e tracciabilità del prodotto idoneo e confezionato, metodologia di confezionamento, registrazione sanitaria (ad esclusione della vendita diretta aziendale).

6.1 - Procedure di riconoscimento

La procedura di riconoscimento viene attivata con la presentazione a CSQA da parte del richiedente della domanda di accesso al sistema di controllo e certificazione. La presentazione della domanda scritta e della documentazione accessoria prevista è elemento vincolante per l'esame della richiesta avanzata.

Ricevuta la domanda ed accertatane la congruità e la completezza, CSQA provvede nei tempi fissati a dar corso alla successiva fase di valutazione della capacità del richiedente di soddisfare i requisiti previsti dal disciplinare e dal Piano della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso.

Considerati gli esiti della verifica ispettiva iniziale e qualora nel corso di tali riscontri non siano state rilevate situazioni di mancata rispondenza al disciplinare o al Piano dei Controlli, si procede con la valutazione dell'istruttoria da parte del Comitato Esecutivo di Certificazione di CSQA.

Qualora dalla valutazione non emergano motivazioni che possano ostare la concessione o richiedere un supplemento di istruttoria, il Comitato Esecutivo di Certificazione delibera il rilascio del riconoscimento del richiedente e l'iscrizione nel relativo Elenco.

L'idoneità ai fini della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso sarà rilasciata per le attività per le quali è stato richiesta e per le quali sia stata dimostrata la conformità al disciplinare.

6.1.1 - Validità del riconoscimento

La validità del riconoscimento ai fini della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso, fatti salvi i casi di revoca o recesso volontario del soggetto, è correlata alla validità dell'autorizzazione ministeriale rilasciata a CSQA ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità.

6.2 – Variazione alle situazioni del riconoscimento

Ai fini del mantenimento dell'idoneità alla Indicazione e qualora le situazioni aziendali (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche,) documentate nella domanda iniziale di accesso al sistema di controllo della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso (o nelle eventuali successive integrazioni alla stessa) fossero oggetto di variazioni, i soggetti interessati sono tenuti a far pervenire a CSQA, possibilmente in via preventiva e comunque non oltre 15 giorni dal loro accadimento, opportune segnalazioni circa le modifiche intervenute.

CSQA, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuterà quanto comunicato, riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richiedere integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni segnalate.

6.2.1 – Rinnovo annuale

Per produttori ed i confezionatori già riconosciuti e presenti in elenco, la volontà di rinnovo dell'iscrizione per le campagne successiva alla prima deve essere comunicata all'organismo di controllo entro la data del 31 maggio di ogni anno solare mediante la trasmissione di apposita notifica (MOD. 003 – Notifica di rinnovo dell'iscrizione). La richiesta di rinnovo dell'iscrizione potrà esser trasmessa anche attraverso il Consorzio di tutela incaricato opportunamente delegato dalla ditta.

L'aggiornamento del catasto delle particelle investite a Radicchio Rosso di Treviso IGP, sempre detenuto dall'organismo di controllo, avviene mediante notifica, per ogni campagna di produzione, dei terreni interessati dalla coltivazione ai fini della denominazione tutelata.

Per la notifica delle superfici investite a Radicchio Rosso di Treviso IGP deve essere utilizzato un apposito formato (es. MOD 002–o documento equivalente), che deve essere trasmesso a CSQA, entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi al 31 Agosto.

6.3 – Recesso dal sistema dei controlli e cancellazione dagli elenchi

Nei casi in cui un soggetto riconosciuto per la Indicazione intenda recedere dal sistema dei controlli (per chiusura o cessione dell'azienda, cessazione dell'attività produttiva ai fini della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso o altra diversa motivazione) deve essere trasmessa a CSQA notifica della volontà di recesso per l'applicazione delle opportune procedure di aggiornamento degli elenchi della Indicazione.

La notifica di recesso comporta la cancellazione del soggetto interessato dal relativo elenco detenuto da CSQA.

La cancellazione dall'Elenco può essere applicata da CSQA anche in assenza di notifica di recesso: in particolare nei casi in cui un soggetto riconosciuto non risulti concorrere alla realizzazione della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso per un periodo di 12 mesi consecutivi.

In tal caso CSQA invierà all'Azienda una comunicazione preventiva informando l'Azienda stessa della possibilità di cancellazione dall'Elenco CSQA. Trascorsi 30 giorni senza che l'Azienda si opponga alla cancellazione, CSQA procederà alla cancellazione del soggetto dall'Elenco delle Aziende riconosciute.

Qualora il soggetto interessato da cancellazione intenda riprendere l'attività ai fini della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso si rende necessario avviare un nuovo iter di riconoscimento.

6.4 – Procedure di sorveglianza

Positivamente concluse le attività di riconoscimento di cui al punto 6.1, i soggetti riconosciuti della filiera della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso sono assoggettati ai controlli di conformità secondo le modalità e le frequenze dei controlli rappresentate al successivo paragrafo 14 – schema dei controlli.

Al fine di garantire la conformità ai requisiti disciplinati, CSQA controlla la corretta compilazione della documentazione di autocontrollo, valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità del prodotto, i controlli aziendali sulle modalità di produzione, le quantità totali immesse nel circuito della Indicazione “Radicchio Rosso di Treviso”.

Per quanto attiene la quota di controllo annuale del 35% dei soggetti, è così costituito: un terzo del totale dei soggetti aderenti al circuito tutelato più una ulteriore quota, fino a raggiungere il 35%, composta da soggetti già controllati.

Pertanto i soggetti riconosciuti sono tenuti a conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo aziendale ed a renderla disponibile ai controlli di conformità svolti da CSQA.

I soggetti della filiera produttiva disciplinata sono tenuti al rispetto dei requisiti disciplinati e degli adempimenti previsti dal Piano, in relazione alle attività effettuate ai fini della Indicazione. In particolare sono tenuti a documentare, conservare, rendere disponibili ai controlli di conformità effettuati da CSQA e trasmettere secondo quanto previsto o necessario adeguate registrazioni documentate in riferimento all'attività svolta in autocontrollo ed al rispetto dei requisiti applicabili ai fini della Indicazione protetta.

I soggetti della filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, svolti con o senza preavviso, che CSQA intende effettuare presso i siti produttivi.

Nello schema dei controlli sono dettagliati gli adempimenti in autocontrollo a carico dei soggetti disciplinati, in relazione alle attività svolte, nonché i corrispondenti controlli di conformità (in riferimento al soggetto, alle fasi di processo disciplinate ed ai requisiti applicabili) da attuarsi a cura di CSQA ai fini dei riscontri di conformità al disciplinare della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso.

Nello schema dei controlli sono inoltre evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni poste in essere da CSQA come conseguenza di un loro eventuale riscontro.

L'insieme complessivo dei controlli sulla Indicazione Radicchio Rosso di Treviso è costituito, pertanto, sia da attività poste direttamente a carico dei soggetti della filiera disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità effettuati da CSQA, consistenti in verifiche ispettive sugli operatori e in riscontri sul prodotto.

6.5 – Sorveglianza sulle produzioni

6.5.1 – Sorveglianza in autocontrollo

Ogni operatore assoggettato al sistema di controllo della IGP Radicchio Rosso di Treviso è responsabile del rispetto del disciplinare di produzione e dell'applicazione dei contenuti del presente Piano.

La rispondenza alle caratteristiche fisiche-organolettiche disciplinate sono verificate in autocontrollo in continuo e documentata mediante annotazione dei quantitativi di prodotto ottenuti; con l'annotazione nel Registro di confezionamento (MOD 004) delle quantità confezionate come IGP il confezionatore dichiara, sotto la propria responsabilità, la conformità del prodotto. L'azienda ha la possibilità di utilizzare propria modulistica, purché la stessa consenta la tracciabilità delle produzioni ed il bilancio di massa delle quantità coinvolte.

Eventuali situazioni di non conformità rilevate dagli operatori devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al successivo punto 8.1. Ove il lotto di prodotto risultasse non conforme ai requisiti disciplinati, l'operatore è tenuto

alla esclusione del lotto dal circuito della Indicazione “Radicchio Rosso di Treviso” registrando opportunamente i quantitativi oggetto di tali interventi, cause e trattamenti delle non conformità.

6.5.2 – Sorveglianza CSQA

Ai fini del controllo qualitativo delle produzioni, l'ispettore CSQA esegue, sul confezionatore, valutazione qualitativa diretta su prodotto confezionato o in corso di confezionamento presente al momento della verifica di sorveglianza, ai fini della Indicazione, in ragione di un campione per lotto di produzione, composto da 5 contenitori di Radicchio Rosso di Treviso IGP.

In caso di non conformità qualitativa, CSQA richiede, l'esclusione dal circuito della Indicazione del lotto da cui proviene il campione valutato, nonché predispone l'effettuazione di verifica ispettiva supplementare con ulteriore successivo campionamento su altro lotto in lavorazione/confezionamento.

Nei casi in cui gli esiti del controllo supplementare constatino il mancato ripristino delle condizioni di conformità previste dalla disciplina applicabile, verrà escluso dalla IGP anche il lotto appartenente al campione supplementare effettuato e verrà esteso il campionamento a tutti i lotti in lavorazione e/o confezionamento presenti al momento della verifica. In assenza di altri lotti disponibili al momento della verifica ispettiva, sarà programmata una VIS con campionamento prodotto.

7 – Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti

7.1 – Documentazione dell'attività

E' responsabilità di ogni soggetto riconosciuto attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione e dal presente Piano dei Controlli, per le attività effettuate ai fini della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso.

Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli di CSQA e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguata documentazione di autocontrollo ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti e dei processi, dell'osservanza delle disposizioni del presente Piano dei Controlli nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute e immesse nel circuito della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso (al riguardo vedasi anche paragrafo 13).

Salvo diversa disposizione in applicazione della normativa vigente, la documentazione e le registrazioni prodotte in relazione alla Indicazione Radicchio Rosso di Treviso devono essere conservate per almeno 5 anni successivi all'anno di redazione.

7.2 – Obblighi generali degli operatori

- A. Si accertano dei requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli e dal disciplinare di produzione ed effettuano adeguata registrazione;
- B. Registrano i reclami e le relative azioni correttive adottate;
- C. Registrano le non conformità e forniscono evidenza oggettiva che le materie prime, i semilavorati e il prodotto finito non conformi siano esclusi dal circuito tutelato IGP “Radicchio Rosso di Treviso”;
- D. Gestiscono ed archiviano la documentazione prevista dal piano dei controlli in modo da agevolare le verifiche da parte del tecnico ispettore dell'OdC e delle Autorità ufficiali preposte al controllo;
- E. Conservano tutta la documentazione riguardante la IGP “Radicchio Rosso di Treviso” presso l'azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione;
- F. Registrano le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano separate temporalmente.

7.3 – Documentazione sistematicamente trasmessa a CSQA

Sono di seguito evidenziate la documentazione e le informazioni che i soggetti inseriti nel sistema di controllo della Indicazione sono tenuti a trasmettere all'organismo di controllo entro date stabilite o con frequenza periodica.

I produttori inseriti nel sistema di controllo sono tenuti a trasmettere a CSQA:

- entro il 31 maggio la notifica di rinnovo iscrizione;
- al riconoscimento, o entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi al 31 agosto, la denuncia delle superfici ad IGP (MOD 002– Scheda aziendale);
- entro il mese di maggio, opportuna denuncia annuale di produzione trasmettendo il medesimo MOD 002 aggiornato.

I confezionatori riconosciuti sono tenuti a trasmettere a CSQA sistematica comunicazione mensile (entro il mese successivo), anche quando le produzioni confezionate siano nulle, compatibilmente con la stagionalità del prodotto:

- delle quantità di radicchio idoneo approvvigionate da ogni produttore e confezionate come Radicchio Rosso di Treviso IGP (in kg). MOD 004.

In caso di mancata trasmissione dei dati e delle informazioni previste entro i termini stabiliti dal Piano, CSQA solleciterà l'Azienda alla trasmissione entro una scadenza e segnalando, nel contempo, che in caso di permanere della carenza si darà luogo all'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare al fine di determinare le quantità effettivamente ricevute e/o avviate alla IGP Radicchio Rosso di Treviso per il periodo non notificato.

8 – Gestione delle non conformità

Per non conformità si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti specificati nel disciplinare e nel presente Piano dei Controlli, cui tutti i soggetti devono attenersi ai fini dell'immissione delle produzioni nel circuito della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso.

Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori nel corso delle specifiche attività, sia da CSQA nel corso dei controlli di conformità.

Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente gestite allo scopo di impedire che il prodotto non rispondente alle prescrizioni sia immesso nel circuito della Indicazione.

A tal fine diviene necessario prevedere ed attuare le opportune modalità di identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle non conformità eventualmente riscontrate.

8.1 – Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera

Qualora un soggetto della filiera del Radicchio Rosso di Treviso rilevi in autocontrollo una situazione di non conformità, deve procedere secondo i seguenti criteri:

- produrre registrazione della non conformità rilevata e definire modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili evidenze delle non conformità rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso, quando impossibile ripristinare le condizioni di conformità.

8.2 – Gestione delle non conformità da parte di CSQA

Le situazioni di non conformità di prodotto e/o processo, rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e dal presente Piano dei Controlli, sono notificate ai soggetti interessati con richiesta di identificazione delle modalità di soluzione e di adeguamento delle situazioni carenti.

Per il prodotto giudicato definitivamente non conforme devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito IGP, con declassamento e rintracciabilità della destinazione.

Per la gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda ai contenuti di dettaglio evidenziati nelle colonne relative al Trattamento della non Conformità ed alle Azioni Correttive di cui al successivo paragrafo 13 del presente Piano dei Controlli.

Tutti le situazioni di non conformità qualificate "gravi", in quanto pregiudicano irrimediabilmente la conformità del prodotto o la rintracciabilità delle produzioni, saranno comunicati al MIPAAFT)

9 – Reclami e ricorsi

Nei casi in cui gli operatori appartenenti al circuito tutelato della Indicazione ritengano che nelle attività di controllo effettuate dall'Organismo di Controllo avessero a realizzarsi situazioni non congrue ovvero a generarsi valutazioni o decisioni avverse e ingiustificate, gli stessi operatori possono inoltrare a CSQA un'istanza formale entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica di valutazione/decisione di CSQA.

Il reclamo deve essere indirizzato alla Direzione e deve contenere la descrizione delle situazioni ritenute non congrue ovvero, nel caso di valutazioni o decisioni avverse, le motivazioni per cui l'operatore ritiene che le stesse siano ingiustificate.

CSQA assicura la trattazione, l'esame e la valutazione dei reclami ricevuti entro un tempo di 15 giorni lavorativi, fornendo risposta scritta agli operatori interessati.

In conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065: 2012, CSQA dispone di adeguate procedure e risorse, approvate dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il trattamento di eventuali ricorsi contro decisioni dell'organismo di controllo.

Il ricorso, indirizzato al Comitato di Appello, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della valutazione del reclamo adottata da CSQA; il ricorrente dovrà specificare e documentare le motivazioni per cui dissente dalla suddetta valutazione.

Il Comitato di Appello riceve ed esamina il ricorso ricevuto e le motivazioni. In base a tale esame ha la facoltà di accettare o respingere (motivando la decisione) il ricorso presentato.

Qualora il ricorso sia accettato si procede alla convocazione del Comitato di Appello, fissando l'udienza di discussione e dandone comunicazione alle parti che abbiano fatto richiesta di audizione.

Entro i 30 giorni successivi alla convocazione il Comitato di Appello assume la decisione in merito al ricorso, trasmettendola alle parti interessate.

La decisione del Comitato è inappellabile dalle parti, all'interno del sistema di certificazione di CSQA.

Le spese relative al ricorso sono a carico del soggetto che perde il ricorso.

10 – Riservatezza

Fatti salvi gli adempimenti agli obblighi verso le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza sulla Indicazione, CSQA assicura ai soggetti della filiera disciplinata della Indicazione Radicchio Rosso di Treviso il mantenimento della riservatezza e la non diffusione per tutte le informazioni di cui il personale (ispettivo, tecnico, amministrativo o componente dei Comitati) possa venire a conoscenza per i rapporti intercorrenti con i soggetti ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità.

11 – Etichettatura

Per quanto riguarda le modalità di apposizione sull'involucro della Indicazione, del contrassegno distintivo e delle indicazioni previste in applicazione della disciplina della Indicazione, i confezionatori devono attenersi esclusivamente e scrupolosamente al rispetto di quanto richiesto, previsto o ammesso dal disciplinare di produzione e dal presente Piano dei Controlli.

In riferimento alle indicazioni apposte sulle confezioni, gli utilizzatori della Indicazione "Radicchio Rosso di Treviso" IGP devono rispettare la normativa generale in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari; devono inoltre attenersi al rispetto di quanto richiesto, previsto o ammesso in applicazione delle disposizioni specifiche del disciplinare di produzione (art.9) e del presente Piano dei Controlli (punto 12.1).

Le etichette da utilizzare per l'immissione al consumo del Radicchio Rosso di Treviso IGP dovranno essere trasmesse, preventivamente al loro impiego, al Consorzio di tutela incaricato (oppure a CSQA, in assenza di tale Consorzio) per valutazione e convalida. Copia delle stesse convalidate dovrà essere trasmessa all'Organismo di Controllo.

Non è imposto all'Azienda di far approvare ogni etichetta se i requisiti previsti dal disciplinare in materia di etichetta siano rimasti invariati.

12 – Requisiti di conformità

I soggetti che intendono usufruire della Indicazione Geografica Protetta Radicchio Rosso di Treviso devono assoggettarsi al controllo attuato da CSQA e operare in conformità al Disciplinare della IGP Radicchio Rosso di Treviso e al piano dei Controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Disciplinare di produzione della IGP Radicchio Rosso di Treviso è consultabile nel sito ufficiale del MIPAAFT all'indirizzo www.politicheagricole.it ed è pubblicato nella GU n. 218 del 17/09/2008.

12.1 – Etichettatura

Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura «Radicchio Rosso di Treviso» I.G.P. Sui medesimi contenitori possono essere riportate oltre alle indicazioni a norma di legge, anche eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al disciplinare (pubblicato nella G.U. n. 109 dell'11 maggio 2004), del quale costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati; specificando altresì la tipologia "precoce" o "tardivo" conformemente al modello allegato.

Il logo, di colore Rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Rosso di Treviso IGP», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.

Tipo carattere: Rockwell condased

Colore logo: Rosso= Magenta 100% - Yellow 80%, Cyan 30%.

L'indicazione "precoce" o "tardivo" è apposta in caratteri bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione fotografica del corrispondente "Radicchio Rosso di Treviso".

Il logo, inoltre, potrà essere inserito – a cura del soggetto preposto – anche nell'apposito sigillo. Qualunque altra indicazione diversa dal "Radicchio Rosso di Treviso I.G.P." o "Radicchio di Treviso I.G.P." dovrà avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.

Sulle confezioni deve essere riportata la seguente dicitura: Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaft. (La dicitura potrà riportare il riferimento al Ministero sia utilizzando l'acronimo Mipaaft che citando Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per esteso).



13 – Tracciabilità delle produzioni

13.1 - Generalità

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal presente Piano.

I produttori, ai fini di utilizzare l'I.G.P. Radicchio Rosso di Treviso, sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le superfici coltivate ed i quantitativi prodotti e consegnati al confezionatore. La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all'organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno con le modalità previste nel Piano dei Controlli, al punto 6 e successivi sottopunti. I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'organismo di controllo autorizzato la le quantità confezionate .

L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori al rispettivo elenco ha validità per campagna produttiva ed è rinnovabile.

13.2 - Produzione del Radicchio

Il produttore, ai fini della tracciabilità della Indicazione “Radicchio Rosso di Treviso” deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell’identificazione del prodotto, in particolare circa:

- MOD 002);
- l’identificazione delle particelle catastali ed il rispetto delle modalità di coltivazione sulle quali avviene la coltivazione, (es. MOD 002 – Scheda aziendale);
- le quantità delle produzioni ottenute o cedute a confezionatori terzi;
- l’identificazione del prodotto idoneo alla denominazione “Radicchio Rosso di Treviso”, dalla raccolta fino al confezionamento, secondo quanto necessario ad assicurare la separazione dalle produzioni generiche .

Nella documentazione che accompagna il trasferimento al confezionatore del radicchio idoneo a IGP (DDT o altra documentazione di trasporto) il produttore è tenuto a dichiarare la rispondenza ai requisiti: tale evidenziazione avviene con l’indicazione dell’idoneità del prodotto mediante la dicitura “radicchio idoneo a Radicchio Rosso di Treviso IGP” o dicitura equivalente.

13.3 – Confezionamento

Il confezionatore deve avviare al confezionamento ai fini della denominazione Radicchio Rosso di Treviso esclusivamente prodotto rispondente ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal presente Piano dei Controlli.

Ad evidenza della conformità delle operazioni di confezionamento e delle produzioni il confezionatore deve registrare in autocontrollo, su documentazione specifica ed esclusiva per la I.G.P. Radicchio Rosso di Treviso (es. MOD004 – Registro di confezionamento o equivalente documentazione), le operazioni di confezionamento della denominazione Radicchio Rosso di Treviso IGP.

In particolare da tali registrazioni devono risultare, almeno, i seguenti elementi:

- le date di ogni operazione di confezionamento,
- quando pertinente, l’identificazione del produttore del radicchio immesso al confezionamento;
- le quantità di Radicchio Rosso di Treviso IGP confezionate.
- il numero di imballaggi utilizzati;

13.4 – Separazione delle produzioni IGP

Gli operatori assoggettati al controllo devono garantire la separazione del prodotto idoneo alla denominazione “Radicchio Rosso di Treviso” IGP da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito, adottando criteri di separazione spaziale delle produzioni idonee a IGP e non idonee o, in alternativa, utilizzando criteri di separazione temporale delle lavorazioni mediante il differimento temporale delle stesse.

Nel caso di separazione “spaziale” il produttore deve identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati ai fini della IGP Radicchio Rosso di Treviso.

Nel caso di separazione “temporale” delle produzioni le registrazioni delle operazioni dovranno contenere gli elementi atti ad indicare date e orari di produzione distinta della IGP Radicchio Rosso di Treviso.

Le produzioni destinate alla IGP “Radicchio Rosso di Treviso” devono essere mantenute distinte dal prodotto generico ed opportunamente identificate e registrate in modo tale da essere in ogni momento distinguibili.

Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte di CSQA nel corso delle verifiche ispettive..

14 – Schema dei controlli

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Produttore	Riconoscimento Iniziale (Punti 5 e 6.1)	Ubicazione superfici a radicchio	Nel territorio delimitato della zona di produzione (Art. 3)	Produrre a CSQA richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione – MOD 001 entro 31 maggio	Controllo richiesta di accesso	1	D	Ogni richiesta	Ubicazione fuori zona siti di produzione		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza impianti	Integrare richiesta con MOD °002	Integrare richiesta con MOD 002	Controllo completezza e adeguatezza documentazione accessoria	2	D	Ogni richiesta	Carenze documentali		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
					Verifica ispettiva	3	I	Ogni richiesta	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento impianti non conformi	
	Mantenimento dei requisiti (Punto 6.2, 6.2.1)	Rinnovo iscrizione variazioni strutturali, aziendali ed anagrafiche.	Rinnovo 6.2.1	Entro 31 maggio produrre notifica di rinnovo MOD 003 ed integrare in seguito secondo quanto previsto dai paragrafi 6,2,1 e 7,3	Controllo adeguatezza documentazione	4	D	Ad ogni comunicazione	notifica rinnovo entro il 31 maggio e/o ritardata notifica al 31 maggio e mancata consegna del MOD002	Lieve	Sollecito invio MOD002 denuncia superfici notificate	Attesa adeguamento prescrizioni
						5	D		Non conformità superfici a radicchio	Grave	Esclusione da circuito impianti non idonei	
			Anagrafica aziendale variazioni strutturali ed impianti	Notificare variazioni intervenute	Controllo variazioni	6	D	Ad ogni comunicazione	Inadeguatezza documentazione	Lieve	Richiesta integrazione	Verifica documentale
					Verifica ispettiva	7	I	Secondo necessità	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione da circuito impianti non idonei	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
	Cessazione attività ai fini della Indicazione	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg)	Controllo comunicazione cessazione	8	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione cessazione		Eliminazione da elenco produttori agricoli	
Produttore	Coltivazione	Conformità a disciplinare (Art. 5)	Coltivazione secondo i requisiti Art. 5	Attenersi alle attività previste e registrare	Controllo conformità a disciplinare	9	I	35	Coltivazione non ammessa	Grave	Esclusione da circuito prodotto /appezzamenti nc	Verifica ispettiva supplementare in campagna successiva

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
						10			Carenze di registrazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica documentale integrazioni
						11			Carenze di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
	Raccolta	Conformità a disciplinare (Art. 5)	Raccolta	Attenersi a quanto previsto dal disciplinare	Controllo idoneità registrazioni MOD002	12	I	35	Registrazioni imprecise o incomplete senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
						13			Carenze di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
	forzatura imbianchimento o tolettatura	Conformità a disciplinare (Art. 5)	forzatura – imbianchimento - tolettatura	Attenersi alle modalità di lavorazione post raccolta previste (Art. 5)	Controllo idoneità di lavorazione	14	I	35	Attività non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP	Richiesta Adeguamento e, VIS nella campagna successiva
						15			Carenze di registrazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
						16			Carenze di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva
	Prodotto finito tolettato	Conformità a disciplinare (Art. 4 e Art. 5)	Produzioni massime di prodotto finito	Attenersi alle rese massime	Controllo rese sul prodotto finito ad IGP	17	I	35	Resa superiore a massimo ammesso	Grave	Esclusione da circuito produzione oltre la resa ammessa	Richiesta controllo resa e verifica ispettiva supplementare durante la successiva campagna produttiva
						18			Carenze di registrazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
						19			Carenze di registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non documentato	Verifica ispettiva supplementare durante la campagna successiva

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Confezionatore		Identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto raccolto e dare evidenza documentale dei requisiti (Art. 3, Art. 4 e Art. 5)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare e conservare documentazione	Controllo idoneità registrazioni	20	I	35	Carenze documentali senza pregiudizio per identificazione e/o tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Attesa Adeguamento. In caso di mancato adeguamento, VIS
				Al termine della stagione inviare a CSQA denuncia di produzione	Controllo idoneità denuncia di produzione	21	D	100	Ritardata denuncia di produzione	Lieve	Richiesta adeguamento invio entro 15 giorni	Verifica documentale adeguamento; in caso di mancato adeguamento entro 15 gg verifica ispettiva supplementare
	Riconoscimento iniziale (Punti 5 e 6)	Ubicazione impianti	In territorio delimitato (Art. 3)	produrre richiesta di accesso con MOD 001	Controllo idoneità documentazione	22	D	ad ogni riconoscimento	Ubicazione fuori zona siti di produzione		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza impianti e strutture	Caratteristiche impianti	Allegare a domanda documentazione prevista	Controllo adeguatezza documentazione Verifica ispettiva adeguatezza impianti.	23	D	ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
	Mantenimento dei requisiti (par. 6.2)	Anagrafica aziendale, adeguatezza impianti e strutture	Variazioni anagrafiche, modifiche impianti e strutture	Comunicare variazioni intervenute	Controllo variazioni comunicate	24	I	ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza impianti o condizioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento; a seguito di comunicazione di avvenuto adeguamento effettuare una VIS
						25	I	35	Mancata comunicazione variazione con pregiudizio conformità	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta adeguamento condizioni	VIS a riscontro ripristino condizioni
						26	I	35	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio conformità	Lieve	Richiesta adeguamento condizioni	Verifica documentale adeguamento; in caso di mancato adeguamento entro 15 gg verifica ispettiva supplementare
	Cessazione attività	Cessazione attività ai fini della Indicazione		Comunicare eventuale cessazione	Controllo notifica cessazione attività	27	I	In relazione alle situazioni comunicate	Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta adeguamento condizioni	VIS a riscontro ripristino condizioni
						28	D	Ad ogni comunicazione	Mancata notifica di cessazione attività		Aggiornamento elenco confezionatori	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitori e materia prima	Verificare adeguatezza documentazione di fornitura	Controllo idoneità documentazione di fornitura	29	I	35	Carenze documentazione di fornitura o registrazioni che pregiudicano la conformità o tracciabilità e/o fornitori non inseriti nel sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta adeguamento	V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
						30	I	35	Carenze documentazione di fornitura o registrazioni che non pregiudicano la conformità o tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione e	Verifica documentale della integrazione. In caso di mancata integrazione V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva
				Registrare le acquisizioni di prodotto e conservare i DDT vidimati ad evidenza del controllo avvenuto	Controllo registrazioni e documenti	31	I	35	Carenze delle registrazioni o della documentazione con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato. Richiesta di adeguamento	Vis dell’adeguamento richiesto
						32			Carenze delle registrazioni o della documentazione senza perdita tracciabilità	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 15 gg dal ricevimento del sollecito	Avvio corrette procedure di registrazione ed invio a CSQA delle evidenze. In caso di mancato adeguamento nuova VIS
				Trasmettere a CSQA le quantità approvvigionate idonee alla IGP	Controllo documentazione	33	D	100	Mancato invio quantità raccolte entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg dal sollecito	In caso di mancato invio VIS
						34	D	100	Mancato invio quantità raccolte dopo 15 gg dal sollecito	Lieve	VIS per rilevamento quantità	Acquisizione dati in azienda
						35	D/I	100/35	Assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare la tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dalla IGP	VIS
						36			Assenza o carenza delle registrazioni tali da non pregiudicare la tracciabilità	Lieve	Notifica carenza ed invito ad adeguamento entro 15 gg	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento, esecuzione di VIS.
				Identificazione e rintracciabilità lotto di confezionamento	Identificare e registrare il lotto di confezionamento	Controllo idoneità ed identificazione del lotto	37	I	35	Carenza identificazione e registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dalla IGP
		38						Carenza identificazione e registrazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza ed invito ad adeguamento entro 15 gg	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento, esecuzione di VIS.	
		39	I				35	Assenza Separazione lavorazioni IGP da convenzionali	Grave	Esclusione del prodotto dalla IGP	VIS nella stessa campagna o in quella successiva	

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
	Prodotto finito	Conformità a disciplinare	Caratteristiche finali del prodotto (Art. 4 e Art. 6)	Effettuare valutazione qualitativa in autocontrollo su prodotto finito come da par 6.5.1	Controllo documentale di avvenuta valutazione qualitativa	40	I	35	Mancata esecuzione	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP – Richiesta adeguamento	V.I.S.
				Effettuare registrazione di valutazione qualitativa in autocontrollo su prodotto finito	Controllo documentale di avvenuta valutazione qualitativa	41	I	35	Carenze documentazione di lavorazione o registrazioni che non pregiudicano la conformità o tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica documentale della integrazione. In caso di mancata integrazione V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva
				Effettuare registrazione di valutazione qualitativa in autocontrollo su prodotto finito	Controllo documentale di avvenuta valutazione qualitativa	42	I	35	Carenze documentazione di lavorazione o registrazioni che non pregiudicano la conformità o tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP – Richiesta adeguamento	V.I.S.
				Registrazione in autocontrollo la rispondenza alle caratteristiche fisico organolettiche	Controllo documentale schede di valutazione qualitativa con compilazione del registro confezionamento.	43	I	35	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP –	V.I.S. dell'adeguamento richiesto
						44			Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	V.I.S. in caso di mancato adeguamento
	Confezionamento	Conformità al disciplinare (Art. 9)		Valutazione qualitativa secondo quanto previsto in par. 6.5.2	Controllo idoneità prodotto confezionato	45	A	secondo quanto previsto in par. 6.5.2	Non conformità per uno o più dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito delle partite non conformi. Campionamento su ulteriore lotto.	Ulteriore verifica con campionamento, come da par 6.5.2
						46	I	35	Confezionamento non idoneo	Grave	Trattamento confezionamento non conforme con lavorazione.	V.I.S. da effettuare entro la campagna successiva.

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			Identificazione e rintracciabilità (par 7.2)	Identificazione e tracciabilità di Radicchio Rosso di Treviso IGP confezionato	Registrare attività di confezionamento MOD 004	47	I	35	Carenza registrazioni senza pregiudizio di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica documentale della integrazione. In caso di mancata integrazione V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva
						48			Carenze registrazioni che pregiudicano la conformità o tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP- Richiesta integrazione documentazione	V.I.S. da effettuare entro la successiva campagna produttiva
				Trasmettere a CSQA mensilmente la denuncia delle quantità totali confezionate	Controllo registrazioni di confezionamento	49	D	100	Mancato invio delle quantità confezionate entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg dal sollecito	In caso di mancato invio VIS
						50			Mancato invio delle quantità confezionate entro i termini previsti	Lieve	VIS per rilevamento quantità	Acquisizione dati in azienda
						51	D/I	100/35	Assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della Tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito	VIS
						52			Assenza o carenza delle registrazioni tali da non pregiudicare l'accertamento della Tracciabilità	Lieve	Notifica Carenza. Richiesta adeguamento entro 15 gg	Attesa adeguamento. In caso negativo VIS
	Designazione e presentazione	Conformità designazione e presentazione	Conformità elementi di designazione e presentazione (Art. 9)	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione approvato prescritto consentito ed autorizzato	Verifica della avvenuta approvazione	53	I	35	Utilizzo di etichette non consentito e non autorizzato in caso di prodotto già commercializzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette . VIS
						54			Utilizzo di etichette non consentito e non autorizzato in caso di prodotto non ancora commercializzato ma solo stoccato	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Invio entro 7 gg etichetta approvata da Consorzio di tutela e VIS durante il confezionamento

Soggetto	Fase di processo	Requisiti		Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Non conformità			Azione Correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
						55			Mancato adeguamento entro i termini previsti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento invio etichette. VIS durante il confezionamento

Elenco della modulistica predisposta da CSQA a supporto del Piano dei Controlli

La modulistica successivamente elencata è stata predisposta ad uso degli operatori al fine di consentire agli stessi la produzione e la trasmissione a CSQA di una richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione della IGP Radicchio Rosso di Treviso coerente con gli elementi richiesti, necessari e/o applicabili e per la registrazione degli elementi disciplinati ad evidenza della rispondenza e della tracciabilità delle produzioni del circuito della IGP Radicchio Rosso di Treviso.

Solamente il formato Mod 001 – Richiesta di adesione al sistema di controllo deve essere obbligatoriamente utilizzato dagli operatori (unitamente alla documentazione accessoria ivi prevista) per l’inoltro all’organismo delle istanze di adesione al circuito della Indicazione.

Tutti gli altri formati proposti hanno carattere indicativo e possono essere utilizzati come tali oppure sostituiti da altro tipo di documentazione, anche su supporto informatico, che riporti le medesime informazioni. Nel caso di supporti informatici, nel momento della verifica ispettiva di controllo la documentazione applicabile dovrà essere stampata dalla ditta e vidimata dal personale ispettivo di CSQA.

Modulistica

MOD 001 – Richiesta di adesione al sistema di controllo

E’ il modello predisposto per l’invio della richiesta di accesso al sistema di controllo della Indicazione “Radicchio Rosso di Treviso”.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda, deve essere trasmessa a CSQA, corredata della documentazione richiamata nel prospetto in relazione alle attività svolte dall’operatore richiedente.

MOD 002 – Denuncia dei terreni - Denuncia Produzione

E’ il modello predisposto per l’inoltro a CSQA, da parte dei produttori, dell’identificazione delle superfici interessate alla produzione della Indicazione “Radicchio Rosso di Treviso”.

In caso di riconoscimento il modello deve essere allegato alla richiesta di accesso (MOD 001) e trasmesso secondo le modalità e le tempistiche per questa stabilite;

MOD 003 – Notifica di rinnovo dell’iscrizione

Modulo predisposto da CSQA per la notifica di rinnovo dell’iscrizione alla Indicazione Radicchio Rosso di Treviso;

MOD 004 – Registro confezionamento IGP Radicchio Rosso di Treviso

Formato predisposto per l’annotazione e la tracciabilità delle produzioni immesse al consumo con la Indicazione Radicchio Rosso di Treviso IGP.